

LAVORO - PENALE - PRIVACY

# Vietato riprendere i dipendenti anche con il loro consenso

Cassazione penale, sez. III, sentenza 24/08/2018 n° 38882



Di Gloria Daluiso



Publicato il 11/09/2018

LEGGI  
ANCHE



ARTICOLI E COMMENTI

**Braccialetto elettronico e controllo a distanza del lavoratore. Il caso...**




**RICC**  
**GDP**  
**Corr**

Archivia



A+

 Condividi





E' vietato riprendere i dipendenti al lavoro anche in presenza del consenso espresso degli stessi.

E' quanto ha ribadito la sentenza n. 38882/2018 della terza sezione penale della Corte di Cassazione.

▼ [Vai alla Sentenza](#)

I Giudici sono stati chiamati ad affrontare il caso di una titolare di un pubblico esercizio che aveva installato alcune telecamere all'interno del proprio locale connesse ad uno schermo LCD ed a un apparato informatico, dalle quali era possibile osservare costantemente i dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni.

In primo e secondo grado la titolare dell'attività si era difesa sostenendo, da un lato, che l'impianto di videosorveglianza si era reso necessario per esigenze di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale e, dall'altro, di avere in ogni caso ottenuto il consenso da parte di tutti i dipendenti i quali non solo erano stati informati, ma avevano altresì aderito all'installazione delle telecamere.

**Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:  
Diritto del lavoro**

[Acquista ora](#)

La Corte di Cassazione ha ritenuto tuttavia non accoglibili tali motivazioni rilevando che, pur in presenza delle esigenze prescritte dall'**art. 4 della Legge n. 300/70**, il consenso manifestato dai dipendenti non vale ad escludere la condotta illecita del datore di lavoro.

Richiamando un precedente e consolidato orientamento, i Giudici hanno osservato che l'installazione di qualsiasi apparecchiatura dalla quale possa derivare un controllo dell'attività dei dipendenti richiede il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro), come prescritto dall'**art. 4 dello Statuto dei Lavoratori**.

A nulla rileva, in assenza di tali requisiti, l'eventuale consenso rilasciato da parte dei lavoratori che non può essere pertanto ritenuto una scriminante rispetto al reato configurato dall'**art. 4, Legge n. 300/70**.

La ragione sottesa alla scelta del legislatore di attribuire alle rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di accordo, all'Ispettorato del Lavoro, il compito di valutare l'esistenza effettiva delle esigenze aziendali previste dalla citata disposizione, è quella di garantire un controllo da parte di soggetti competenti e dotati di una maggiore forza economico sociale rispetto ai singoli dipendenti, i quali, nel rapporto contrattuale con il datore di lavoro, rappresentano la parte debole e facilmente condizionabile.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte, in linea con i precedenti in materia, ha pertanto respinto il ricorso del datore di lavoro confermando la sussistenza del reato in questione.

**Per approfondimenti:**

**Master Diritto del Lavoro**

di Avv. Rocchina Staiano, Dott. Paolo Scognamiglio, Avv. Francesco Falso, 2017,

[Acquista ora!](#)

(Altalex, 11 settembre 2018. Nota di **Gloria Daluiso**)

**Su Shop.Altalex.com è disponibile il seminario:**

**Licenziamento e jobs act alla luce della sentenza della corte costituzionale**

2 incontri, 10 ore in aula, Altalex Formazione

[Acquista ora](#)